

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

È costituita ai sensi del codice civile e del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e successive modifiche intervenute alla data di approvazione, l'Associazione denominata **PrimoconsumoAPS – associazione interattiva cittadini & consumatori** - avente sede legale in Roma, Via Francesco Caracciolo n. 2 ed organizzata secondo le strutture territoriali di cui all' art. 18 del presente Statuto.

Il simbolo dell'Associazione Primoconsumo è costituito dal segno dalla bilancia con piatti paralleli di colore blu e verde su base di colore sfumato dal blu al verde, dall'arancione al giallo e dalla scritta "PRIMO" di colore bianco su base di colore rosso e "CONSUMO" di colore celeste su base di colore blu con sottostante scritta "associazione interattiva cittadini & consumatori".

L'Associazione è liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro, a base democratica e partecipativa.

Art. 2 – Scopi ed attività

L'Associazione - quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari - tende al perseguimento del pieno sviluppo della persona umana attraverso la garanzia e la difesa dei suoi diritti ed interessi, sia individuali che collettivi. L'Associazione si propone quale scopo quello di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini utenti, dei consumatori e dei risparmiatori, come previsti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), nonché di favorire la consapevolezza dei loro diritti e di provvedere alla loro educazione, e ancora di realizzare un modello integrato, interdisciplinare e sostenibile di competenze professionali congiunte, volto ad assistere le famiglie, le comunità e le società in crisi, offrendo loro la possibilità di superare il conflitto attraverso le competenze e le risorse derivanti dalle diverse professionalità appartenenti all'associazione.

L'associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività d'interesse generale previste dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 alle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione persegue gli obiettivi afferenti alle attività d'interesse generale sopra riportate mediante:

- organizzazione di eventi, convegni ed incontri sulle tematiche dei diritti del consumatore;
- campagne di sensibilizzazione sulle attività esercitate e sulla pratica del volontariato

per le attività di cui lettera i);

- organizzazione di eventi, convegni ed incontri sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo;
- organizzazione di incontri sulle tematiche delle patologie da gioco d'azzardo;
- campagne di sensibilizzazione sulla cultura della legalità;
- realizzazione e diffusione di materiale illustrativo dei risultati delle attività esercitate

per le attività di cui lettera l);

- campagne di sensibilizzazione, anche in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali, per la promozione e la tutela dei diritti della persona e delle nuove formazioni sociali, del diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione, del superamento della violenza fisica e psichica delle persone anche dei minori;
- promozione della istituzione di luoghi fisici di solidarietà e sostegno in favore delle persone in difficoltà.

per le attività di cui lettera r);

- rappresentanza e tutela degli interessi particolari, generali e diffusi ed in particolare dei beni giuridici dei cittadini utenti dei consumatori e dei risparmiatori, anche attraverso azioni giudiziarie, sia individuali che collettive, nelle forme e modalità più ampie anche con la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento processuale e la partecipazione alle procedure di conciliazione e/o mediazione onde assicurare la possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i rispettivi diritti ed interessi, individuali e collettivi, e di ottenere provvedimenti di responsabilità;
- informazione collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per mezzo di internet, pubblicazioni, ovvero per mezzo di programmi radio/televisivi;
- informazione ed assistenza individuale tramite sportelli di ascolto;
- organizzazione di seminari, convegni ed incontri, conferenze e dibattiti sulle tematiche suddette anche in collaborazione con altre associazioni italiane e straniere;
- ricerca conoscitiva, raccolta dati e statistiche per la tutela dei beni giuridici individuati;
- campagne di sensibilizzazione sulla tutela dei diritti del consumatore nei seguenti ambiti : - sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e dei servizi ad essi connessi; nello specifico l'Associazione tutela i consumatori affinché i prodotti alimentari immessi in commercio ed oggetto di offerta o dazione agli stessi utenti-consumatori siano conformi, per origine, provenienza, qualità o quantità, alle caratteristiche dichiarate o pattuite; - diritti di natura economico - patrimoniale - quali il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi postali, assicurativi, bancari, finanziari e creditizi - e della conoscenza, tra i consumatori e gli utenti, delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi suddetti, anche in ordine alla misura e variazione dei tassi di interesse delle commissioni bancarie, dei rendimenti e costi in genere; - diritto alla salute e ai servizi di assistenza sanitaria pubblica e privata adeguati alle necessità organiche e psicologiche del malato anche con riferimento al servizio farmaceutico.

per le attività di cui lettera w).

L'Associazione può compiere tutti gli atti e le attività, anche non espressamente previste dallo Statuto, che risultino necessarie o anche semplicemente utili alla realizzazione dei propri scopi, compresa quella di associarsi ad istituzioni o associazioni, anche internazionali, che perseguano analoghe finalità. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti da decreti ministeriali. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Soci

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Essi hanno carattere permanente, salvo il verificarsi di quanto previsto di seguito.

Sono soci ordinari le persone fisiche, maggiorenni e capaci di agire, o enti e/o società che ne abbiano fatto richiesta scritta inviata alla sede dell'Associazione.

La qualità di socio si acquista mediante deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Primoconsumo, previo pagamento della quota associativa annuale.

La qualità di socio per le domande rivolte alle Associazioni Primoconsumo Comunale, Provinciale e Regionale si acquista mediante deliberazione da parte sia del Consiglio Direttivo dell'Associazione Primoconsumo ovvero dell'Associazione Primoconsumo Nazionale che del Consiglio Direttivo dell'Associazione Primoconsumo della struttura territoriale di riferimento, previo pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio anche delle Associazioni delle strutture territoriali sarà iscritto all'Associazione Primoconsumo e all'Associazione della struttura territoriale di riferimento.

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita dell'Associazione direttamente o per mezzo di rappresentanti direttamente eletti, ed in particolare partecipare all'assemblea;
- accedere, alle condizioni stabilite nel presente statuto, alle cariche di rappresentanza e di direzione;
- esaminare i libri sociali;
- utilizzare tutti i servizi e le prestazioni fornite dall'Associazione ai propri associati;
- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione, se abbonati alle stesse.

Sono obblighi del socio:

- versare la quota associativa annuale;
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- osservare le delibere validamente assunte in applicazione del presente statuto dall'Assemblea ovvero dagli altri organi sociali.

L'adesione all'Associazione è annuale ed è – in assenza di recesso, richiedibile in qualunque momento mediante richiesta scritta a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC da inviarsi presso la sede sociale dell'Associazione Primoconsumo e dell'Associazione della struttura territoriale di riferimento – automaticamente rinnovata.

La qualifica di socio può venire meno – previa deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione - per i seguenti motivi:

- 1) per dimissioni;
- 2) per morosità;
- 3) per esclusione, deliberata in conseguenza del mancato rispetto delle norme e degli altri obblighi previsti dal presente statuto, ovvero per altri motivi che comportino indegnità (esemplificativamente, condanna penale per delitti di notevole rilevanza sociale, assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell'Associazione).

La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica.

Possono altresì far parte dell'Associazione le associazioni nazionali ed internazionali aventi le medesime finalità o perseguenti scopi simili, il cui statuto preveda espressamente l'assenza di fini di lucro, l'elettività delle cariche elettive, nonché gli altri requisiti previsti dall'art. 3 della L. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato).

Resta inteso che tutti coloro che partecipano e compongono le strutture territoriali locali devono essere soci dell'Associazione Primoconsumo e dell'Associazione della struttura territoriale di riferimento.

Art. 4 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 5 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti coloro che risultano regolarmente iscritti all'Associazione anteriormente alla data di convocazione.

Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente ed in via straordinaria, sempre su convocazione del Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo ovvero richiesta di 1/3 dei soci.

La convocazione deve essere effettuata mediante inviti personali contenenti data, ora e luogo dell'adunanza e recapitati ai soci (anche a mezzo telegrammi, fax o email) ovvero, alternativamente, mediante pubblicazione sull'organo di stampa e/o sul portale dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Le delibere dell'assemblea sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci e se la votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti al momento del voto; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie e lo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate con la maggioranza dei 3/4 dei soci in prima convocazione e in seconda convocazione con la maggioranza dei 3/4 dei presenti al momento del voto; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il voto in assemblea è personale e non può essere esercitato per delega.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà svolgersi validamente anche se gli intervenuti appartenenti alla Giunta, al Consiglio direttivo ed al collegio dei Probiviri siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 6 – Attribuzioni dell'Assemblea

All'Assemblea sono demandate le funzioni previste dall'art. 25 D.Lgs n.117 del 2017 laddove compatibili essendo l'associazione dotata di un numero di associati superiore a 500:

- approvare il bilancio;
- eleggere la Giunta, secondo le modalità previste da separato Regolamento;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare gli argomenti posti all'o.d.g. nell'avviso di convocazione assembleare;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 7 – La Giunta

La Giunta è l'organo di governo dell'Associazione e svolge una funzione consultiva, deliberativa e di indirizzo.

Essa è composta da 21 membri (compresi i 7 componenti del Consiglio Direttivo) eletti ogni 5 anni dall'Assemblea, tra coloro che siano soci dell'Associazione da almeno quattro anni consecutivi.

La Giunta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la Giunta.

Art. 8 – Attribuzioni della Giunta

Alla Giunta sono demandate le seguenti funzioni:

- nominare il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
- definire il programma e l'attività dell'Associazione;
- proporre le modifiche dello statuto;
- redigere il progetto di bilancio;
- stabilire la misura dei contributi associativi;
- proporre il richiamo, la censura, la sospensione e l'espulsione dei soci;
- individuare le aree territoriali e coordinare la loro attività, eventualmente promuovendo la costituzione delle strutture territoriali nelle zone in cui l'Associazione non sia presente;
- e tutte quelle compatibili con il presente statuto elencate dall'art. 25 del D.Lgs n. 117 del 2017.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso dura in carica 5 anni, con la sola eccezione del Presidente, di cui all'art. 12, ed è composto da:

- a) il Presidente (dell'Associazione), nominato dal Consiglio stesso tra i componenti della Giunta;
- b) un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, tutti nominati su proposta del Presidente, tra i membri del Consiglio Direttivo;
- c) tre Consiglieri;

I componenti del Consiglio Direttivo sono tutti nominati dalla Giunta su proposta del Presidente, tra i membri della medesima Giunta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento – salvo quanto previsto dall'art. 12, ultimo capoverso – lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

Il Segretario provvede alla cura delle incombenze amministrative; inoltre, in caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Presidente, presiede in sua vece le riunioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere gestisce l'attività finanziaria, la contabilità e la cassa dell'Associazione, nonché provvede alla redazione dei bilanci.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza personale di almeno 4 membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario, che presiede il Consiglio in assenza del Presidente.

Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio

Al Consiglio Direttivo sono demandate le seguenti funzioni:

- nominare il Presidente, alla scadenza del suo mandato;
- realizzare i programmi e le iniziative deliberate dalla Giunta;
- accettare e dimettere i soci;
- può proporre modifiche allo statuto e tutto quanto non deliberato dalla giunta;
- autorizzare la costituzione delle Associazioni Primoconsumo territoriali e dei siti o dei percorsi internet all'interno del portale;
- esercitare funzioni di controllo, procedere disciplinarmente ed inibire l'uso del nome e dei segni distintivi come previsto dall'art. 21 del presente Statuto;
- deliberare e redigere Regolamenti di attuazione, previo parere della Giunta;
- deliberare la collaborazione con enti ed organismi nazionali, stranieri e internazionali.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Questi dirige l'Associazione ed è garante dell'attuazione delle indicazioni fornite dalla Giunta.

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

In caso di vacanza dell'organo ovvero di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente, che ne assume le veci, salvo l'incombente di presiedere le riunioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo che spetta al Segretario.

Art. 12 – Attribuzioni del Presidente

Al Presidente sono demandate le seguenti funzioni:

- rappresentare legalmente l'Associazione;
- intraprendere le azioni penali e civili a tutela degli interessi perseguiti dall'Associazione per la difesa dei propri associati e dei consumatori in generale. In particolare ha il potere di intraprendere le azioni civili, nonché presentare esposti, denunce, querele alle competenti autorità e conferire procura speciale ad uno o più procuratori per la rappresentanza in giudizio e l'espletamento di tutte le attività a questo connesse. Ha altresì il potere di resistere in giudizio;
- promuovere l'indirizzo politico-programmatico dell'Associazione approvato dalla Giunta, per il perseguimento degli scopi statutari;
- proporre per la nomina il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- convocare e presiedere l'Assemblea, la Giunta ed il Consiglio Direttivo;
- adempiere ad ogni altra funzione demandatagli da uno degli organi dallo stesso presieduto.

Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea dei soci, tra i soci che si sono distinti per dignità, moralità e integrità.

Alla scadenza del secondo mandato il Collegio verrà rinnovato con l'elezione di membri effettivi e supplenti tra coloro che siano soci dell'Associazione da almeno quattro anni consecutivi.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio ratifica il suo Presidente alla prima adunanza che è convocata dall'eletto più anziano in età o, in difetto, da 2 componenti.

Art. 14 Attribuzioni del Collegio dei Probiviri

Al Collegio dei probiviri sono demandate le seguenti funzioni di controllo:

- vigilare sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione;
- decidere sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti di richiamo, censura, sospensione ed esclusione;
- decidere sui ricorsi presentati contro decisioni che rigettino domande di iscrizioni;
- decidere sulle controversie di qualsivoglia natura tra i soci e l'Associazione Primoconsumo, tra l'Associazione Primoconsumo e le Associazioni Primoconsumo territoriali e tra i soci e gli organi sociali.

Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione Primoconsumo ovvero dell'Associazione Primoconsumo Nazionale ha competenza esclusiva sulle ultime tre funzioni di cui al capoverso precedente.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Suo Presidente entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso del socio o dell'organo sociale interessati.

Le decisioni del Collegio sono insuscettibili di impugnazione o gravame e precludono l'azionabilità in via giudiziaria dei diritti o interessi da esse disposti, a pena di esclusione dall'Associazione.

Il Collegio ha competenza esclusiva sulle decisioni relative alle controversie di cui al presente articolo.

La carica di probiviri è assolutamente incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Convocazione degli altri organi sociali

La Giunta, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri sono convocati dal Presidente dell'Associazione di sua iniziativa ovvero su richiesta della maggioranza dei loro membri.

La convocazione deve essere effettuata mediante inviti personali contenenti data, ora e luogo dell'adunanza e recapitati ai componenti degli organi sociali (anche a mezzo telegrammi, fax o email), almeno 15 giorni prima dell'adunanza stessa, senza necessità di indicare l'ordine del giorno.

Anche in assenza di convocazione, gli organi di cui al paragrafo 1 sono in grado di deliberare validamente, qualora siano presenti tutti i loro membri.

Art. 16 – Cariche sociali

Le cariche sociali possono dare diritto a corrispettivo e al rimborso delle spese sostenute anche forfettariamente quantificate per impegni di carattere permanente.

Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e avranno effetto dal momento dell'accettazione da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario.

I componenti degli organi dell'Associazione che non partecipino senza giustificato motivo, a più di tre adunanze, decadono dall'ufficio.

Qualora nel corso del mandato alcuno dei componenti degli organi sociali cessi, per qualunque ragione, di esercitare le proprie funzioni, i rispettivi organi di competenza – con le modalità previste dal presente statuto – provvederanno entro 90 giorni a nominare i nuovi membri che dureranno in carica per il periodo di tempo residuo.

In ogni caso, deve essere garantita la continuità dell'attività dell'Associazione, l'ordinaria amministrazione e l'adempimento degli impegni dell'Associazione verso terzi.

Il rinnovo delle cariche sociali avverrà alla scadenza delle stesse con le modalità previste nel Regolamento.

L'elezione alle cariche associative verrà espletata nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 17 – Libri e Verbali

L'Associazione Primoconsumo deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali in sede e senza estrarne copia, previa richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. dariceversi presso la sede legale almeno 15 giorni prima dell'esibizione.

Di ogni riunione degli organi sociali deve essere redatto processo verbale a cura del Segretario all'uopo nominato da chi presiede la riunione medesima.

Il verbale viene approvato mediante sottoscrizione del Segretario e del Presidente, o di chi ne fa le veci. Di esso ne deve essere data lettura alla successiva adunanza.

Articolo 18 – Strutture territoriali

L'Associazione Primoconsumo si struttura in Primoconsumo Nazionale, identificata ad ogni effetto nell'Associazione Primoconsumo, e nelle Associazioni Primoconsumo Comunali, Primoconsumo Provinciali, Primoconsumo Regionali la cui costituzione verrà autorizzata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione Primoconsumo Nazionale con la denominazione di "Primoconsumo" seguita, a seconda dell'ambito territoriale, dal nome del Comune, della Provincia e della Regione di riferimento.

Il simbolo delle Associazioni Primoconsumo Comunali, Primoconsumo Provinciali, Primoconsumo Regionali deve essere costituito dallo stesso logo di cui all'art. 1 con sottostante scritta "associazione interattiva cittadini & consumatori" quest'ultima seguita, a seconda dell'ambito territoriale, dal nome del Comune, della Provincia e della Regione di riferimento.

Ogni Associazione Primoconsumo delle strutture territoriali deve prevedere gli organi e l'organizzazione di cui agli art. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 del presente Statuto e la Giunta, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri di ciascuna Associazione Primoconsumo delle strutture territoriali devono essere composti da almeno 3 membri per la validità delle costituzioni e delle deliberazioni dei singoli organi.

Ogni Associazione Primoconsumo inoltre:

- gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile, e patrimoniale secondo le disposizioni di cui all'art. 20 del presente Statuto;
- persegue e attua solo ed esclusivamente gli scopi e le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- è soggetto ai controlli interni e alle sanzioni di cui all'art. 21 del presente Statuto;
- si avvale, nella pluralità delle attività e delle scelte operative, di leggi e di normative che offrono strumenti e opportunità per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

L'Associazione Primoconsumo Nazionale garantisce il rispetto dei principi che qualificano Primoconsumo ne determinano l'identità e ne caratterizzano il ruolo e l'azione, definisce gli obiettivi e le linee programmatiche nazionali e ne verifica l'attuazione, promuove i rapporti tra tutte le Associazioni Primoconsumo e ha competenza esclusiva su ogni questione e azione di interesse generale, sulla tutela e l'uso del nome, dei segni distintivi e del sito internet www.primoconsumo.it unico autorizzato salvo deroga deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Primoconsumo ovvero dell'Associazione Primoconsumo Nazionale.

Art. 19 - Costituzioni di enti

Ogni Associazione Primoconsumo, per la realizzazione dei propri scopi e fini istituzionali o per il perseguimento di specifici interessi comunque connessi con lo scopo sociale, può promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica, purché siano coerenti con i principi ispiratori e le finalità di Primoconsumo.

Il Consiglio Direttivo di Primoconsumo Nazionale autorizza la costituzione di detti enti, l'uso del nome e del logo Primoconsumo, e prevede forme e modi di coordinamento.

Art. 20 – Autonomia giuridica e funzioni unitarie.

- Autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale:

Ciascuna Associazione Primoconsumo, comunale, provinciale, regionale e nazionale, nel quadro dei principi fissati dal presente Statuto e per le finalità che caratterizzano l'azione di Primoconsumo nei

vari ambiti territoriali:

- a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile;
- b) può essere titolare dei beni, mobili e immobili;
- c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi;
- d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali;
- e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile, penale o amministrativa a tutela di Primoconsumo o degli interessi individuali e collettivi concernenti le finalità di Primoconsumo, e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed eventuali sue modifiche.

Ciascuna Associazione Primoconsumo, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario le altre Associazioni Primoconsumo, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale.

- Divieto di intestazione e dei beni a persone fisiche

Non sono ammesse intestazioni a persone fisiche di beni mobili e immobili appartenenti alle Associazioni Primoconsumo.

Ogni trascrizione, iscrizione o annotamento in pubblici registri di beni mobili o immobili dovrà essere effettuata a favore o contro la singola Associazione Primoconsumo.

- Risorse economiche e patrimonio

L'Associazione Primoconsumo e le Associazioni Primoconsumo territoriali non hanno scopo di lucro: non è pertanto ammessa alcuna redistribuzione degli utili.

Il patrimonio dell'Associazione Primoconsumo e delle Associazioni Primoconsumo territoriali è costituito dai contributi dei soci e di ogni altro soggetto (privati, Stato, enti o istituzioni pubbliche, organismi internazionali) che intenda contribuire alle sue attività e, comunque al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2. Concorrono altresì a costituire il patrimonio di ogni Associazione Primoconsumo donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni ed entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

A tal fine, ed in virtù del fatto che essa gode della piena capacità di agire, ogni Associazione Primoconsumo può effettuare acquisti e vendite, nonché ricevere ed amministrare beni, ed in generale compiere qualsiasi operazione utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni Associazione Primoconsumo trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dalle quote e dai contributi degli associati, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici, contributi nazionali ed internazionali, erogazioni liberali e contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite e controllate, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione Primoconsumo su deliberazione del consiglio direttivo, per lo svolgimento di progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali, ha inoltre facoltà di accedere alle provvidenze creditizie e fideiussorie di cui all'art. 67 D.lgs. n. 117 del 2017.

Per le quote ed i contributi versati alle Associazioni organizzate secondo le strutture territoriali di cui all' art. 18 l'Associazione Primoconsumo ovvero l'Associazione Primoconsumo Nazionale riceve il 30% del loro ammontare.

Il restante 70% di quote e di contributi versati alle Associazioni organizzate secondo le strutture territoriali viene accreditato all'Associazione di riferimento.

Per ogni diversa tipologia di entrata il contributo dovuto all'Associazione Primoconsumo ovvero all'Associazione Primoconsumo Nazionale da parte delle Associazioni Primoconsumo territoriali è stabilito nel regolamento.

- Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento:

I proventi delle attività, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 3.7.2017 n. 117 art. 8 comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

- Obbligazioni

Qualsiasi atto che comporti assunzione di obbligazioni o responsabilità di natura finanziaria e non sia stato già previsto in sede di bilancio preventivo deve essere autorizzato con apposita delibera verbalizzata dal rispettivo consiglio.

- Adempimenti fiscali

Ogni Associazione Primoconsumo ed ogni ente di cui all'art. 19 è obbligato a chiedere all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice fiscale e, in relazione all'attività esercitata l'attribuzione della partita IVA per il codice dell'attività corrispondente.

Ogni Presidente di ciascuna Associazione Primoconsumo è tenuto a comunicare l'assunzione della carica o la sua cessazione all'Agenzia delle Entrate.

- Rendiconto

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo di ciascuna Associazione Primoconsumo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo da cui risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e li sottopone all'approvazione della propria Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il mese di aprile.

I bilanci formati ex art. 13 del D.Lgs n.117 del 2017 devono essere depositati presso la sede sociale della singola Associazione almeno quindici giorni prima della riunione assembleare ordinaria, affinché possano essere consultati da tutti i soci. Se i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad € 100.000,00 annui si dovrà pubblicare sul sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati ex art. 14 D.Lgs n. 117 del 2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva di ciascuna Associazione Primoconsumo, a disposizione per l'assolvimento degli scopi istituzionali, di cui il 30% verrà destinato al fondo di riserva dell'Associazione Primoconsumo ovvero dell'Associazione Primoconsumo Nazionale ed il restante 70% al fondo di riserva dell'Associazione Primoconsumo territoriale di riferimento.

Ciascuna Associazione Primoconsumo comunica, a scopo conoscitivo, il proprio bilancio annuale all'Associazione Primoconsumo ovvero all'Associazione Primoconsumo Nazionale entro e non oltre 15 giorni dalla sua approvazione.

Nella formazione del bilancio annuale consuntivo obbligatorio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 21 – Controlli interni e sanzioni

- Funzioni di controllo successivo

Ribadita l'autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria di ciascuna Associazione Primoconsumo, spetta al Consiglio Direttivo Nazionale un generale potere di controllo successivo sulla legittimità formale degli atti compiuti, a livello deliberativo od esecutivo, dai singoli Primoconsumo territoriali, al fine di vagliarne la rispondenza allo scopo ed alle finalità istituzionali, anche a tutela del buon nome di Primoconsumo.

Il Consiglio Nazionale può in ogni tempo eseguire ispezioni, verifiche e controlli sia periodici a mezzo di propri delegati o di esperti espressamente incaricati, sia straordinari a seguito delle denunce di ogni singolo componente degli organi o di ogni associato.

Ove il Consiglio Nazionale, effettuati gli accertamenti necessari, riscontri manchevolezze, irregolarità, violazioni delle norme di legge o dello Statuto, ovvero accerti che sono stati posti in essere atti idonei a ledere il buon nome di Primoconsumo, potrà procedere disciplinarmente a norma dell'articolo seguente nei confronti degli associati o delle Associazioni Primoconsumo territoriali cui siano imputabili i fatti.

- Potere disciplinare

Il Consiglio Nazionale ha il potere di procedere disciplinarmente nei confronti di ciascun associato e di ciascuna Associazione Primoconsumo delle strutture territoriali che, con la propria condotta,

ponga in essere comportamenti o atti che violino le norme dello Statuto o siano in contrasto con i principi, gli scopi e le finalità dell'associazione.

Le sanzioni disciplinari sono: il richiamo, la censura, la sospensione, l'espulsione e la revoca dell'autorizzazione.

Inibizione dell'uso del nome e dei distintivi

Il Consiglio Nazionale può con provvedimento motivato inibire a ciascuna Associazione Primoconsumo delle strutture territoriali o agli enti di cui all'art. 19 dello Statuto, l'utilizzo del nome e dei segni distintivi di Primoconsumo per ogni ulteriore attività, comunque svolta e da chiunque effettuata.

Art. 21 bis - Volontario e attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

È tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Si applicano gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.117 del 2017.

Art. 22 – Durata e scioglimento

L'Associazione non ha limiti di durata.

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori che provvederà(nno) alle incombenze del caso.

Eventuali utili o avanzi di gestione risultanti dalla liquidazione saranno devoluti, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, in accordo con quanto previsto dalla legge ed esclusivamente a fini di utilità sociale ex art. 9 D.Lgs.n.117 del 2017.

Ferma la responsabilità di ciascuna Associazione Primoconsumo disciolta e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione di ogni singola Associazione Primoconsumo comunale, provinciale o regionale, i beni di questo vengono devoluti all'Associazione Primoconsumo ovvero all'Associazione Primoconsumo Nazionale che potrà devolverli anche parzialmente alle Associazioni Primoconsumo territoriali.

Art. 23 – Obbligatorietà dello Statuto e Rinvio

Il presente Statuto ha vigore in tutto il territorio nazionale ed è obbligatorio per ciascuna Associazione Primoconsumo territoriale.

Ogni questione interna all'Associazione Primoconsumo ovvero all'Associazione Primoconsumo Nazionale o tra quest'ultima e le Associazioni Primoconsumo territoriali che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione dello Statuto è rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri Nazionale.

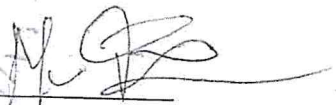
Ogni modifica dello Statuto o dello scopo o della finalità associativa è deliberata dall'Assemblea Nazionale convocata, in via straordinaria dal Presidente nazionale, secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 24 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente



"Esente da imposta di registro e imposta di bollo ai sensi dei commi 3 e 5, art. 82, del D. Lgs. n. 117/2017"